

DECRETO N. 155/2026

Struttura/Area/Ufficio Proponente: Staff Trasparenza e Anticorruzione

OGGETTO: Approvazione dell'atto organizzativo recante la disciplina della procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (*whistleblowing*)

	Responsabile del procedimento (nome e cognome)	Data e Firma del Responsabile del Procedimento	Il Dirigente: (nome e cognome)	Data e Firma del Dirigente
I Dirigenti ed il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico	Avv. Fabrizio Losco	 Fabrizio Losco 02.10.2026 09:58:59 GMT+01:00	Avv. Fabrizio Losco	 Fabrizio Losco 02.10.2026 09:58:59 GMT+01:00

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE:

☐ FAVOREVOLE

FABRIZIO
URBANI
05.10.2026
12:18:08
GMT+02:00

☐ NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

Firma _____

Data _____

IL PRESIDENTE
Ing. Raffaele Latrofa


RAFFAELE
LATROFA
05.10.2026
13:45:52
GMT+02:00

IL DIRIGENTE DELLO STAFF TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE/RPCT

- VISTA la Legge 28.1.1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 280 del 12.11.2025 con il quale l'Ing. Raffaele Latrofa è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale;
- VISTA la Delibera n. 5 del 18.3.2026 con la quale, in base alla proposta formulata dal Presidente, il Comitato di Gestione ha nominato l'Avv. Fabrizio Urbani Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 57 dell'1.4.2026, di nomina dell'Avv. Fabrizio Urbani quale Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 94 del 24.3.2023 concernente l'Atto di Organizzazione dell'Autorità (AOA) di questa AdSP e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il "Regolamento sul Procedimento Amministrativo" di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019;
- VISTA la Delibera n. 46 del 9.9.2020 con la quale il Comitato di Gestione ha integrato l'art. 11 del suddetto Regolamento;
- VISTA la Legge 6.11.2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO il D.lgs. 14.3.2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.4.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- VISTO il D.lgs. 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.10.2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

- VISTO il D.lgs. 10.3.2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;
- VISTA la Delibera ANAC n. 311 del 12.7.2023, recante “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”, come modificata e integrata dalla Delibera ANAC n. 479 del 26.11.2025;
- VISTA la Delibera ANAC del 26.11.2025, n. 478, recante “Linee guida in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione”;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 212 del 6.10.2021, con il quale è stato approvato il “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale”;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 240 dell’8.12.2025, con il quale sono state approvate modifiche ed integrazioni al “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale”;
- TENUTO CONTO che è stato predisposto, in conformità agli atti di regolazione ANAC, un atto organizzativo interno recante la disciplina del procedimento di invio, ricezione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite effettuate nell’ambito dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 10.3.2023, n. 24, definendo le modalità di svolgimento delle fasi dello stesso, nonché i ruoli e le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti;
- CONSIDERATO che il canale interno di segnalazione assicura la possibilità di effettuare le segnalazioni in forma scritta, mediante la piattaforma informatica dell’Autorità, e in forma orale, mediante incontro diretto con il RPCT su richiesta della persona segnalante, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dal D.lgs. 10.3.2023, n. 24;
- DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. 10.3.2023, n. 24, le Organizzazioni sindacali sono state preventivamente sentite con e-mail in data 23.9.2026, con assegnazione del termine dell’1.10.2026 per la formulazione di eventuali osservazioni, e che entro tale termine non sono pervenute osservazioni;
- ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art.1, primo comma, della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- RITENUTO che il presente provvedimento risponde agli indirizzi provenienti dagli Organi di questa AdSP

PROPONE AL SEGRETARIO GENERALE



- di esprimere parere favorevole sul presente provvedimento, necessario all'approvazione dello stesso, concernente l'“Atto organizzativo recante la disciplina della procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (*whistleblowing*)”, allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di disporre la pubblicazione del presente Decreto e dell'Atto organizzativo ad esso allegato sull'Albo pretorio on line, nell'intranet, nella sezione “Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali” del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. 14.3.2013, n. 33 e nella sezione dedicata al *whistleblowing*;
- di disporre che il presente Decreto e l'Atto organizzativo allegato acquistano efficacia dalla data di pubblicazione del Decreto sull'Albo pretorio on line. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le precedenti disposizioni organizzative incompatibili con la disciplina approvata con il presente Decreto.

IL DIRIGENTE/RPCT

Avv. Fabrizio Losco



Fabrizio
Losco
02.10.2026
09:58:59
GMT+01:00

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTA la Legge 28.1.1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 280 del 12.11.2025 con il quale l'Ing. Raffaele Latrofa è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale;
- VISTA la Delibera n. 5 del 18.3.2026 con la quale, in base alla proposta formulata dal Presidente, il Comitato di Gestione ha nominato l'Avv. Fabrizio Urbani Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 57 dell'1.4.2026, di nomina dell'Avv. Fabrizio Urbani quale Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 94 del 24.3.2023 concernente l'Atto di Organizzazione dell'Autorità (AOA) di questa AdSP e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il "Regolamento sul Procedimento Amministrativo" di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019;
- VISTA la Delibera n. 46 del 9.9.2020 con la quale il Comitato di Gestione ha integrato l'art. 11 del suddetto Regolamento;
- VISTO l'atto organizzativo interno recante la disciplina del procedimento di invio, ricezione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite effettuate nell'ambito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 10.3.2023, n. 24;
- RITENUTO condivisibile quanto rappresentato dal Dirigente dello Staff Trasparenza e Anticorruzione e RPCT con la proposta di cui *infra*;
- VERIFICATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- RITENUTO che il presente provvedimento risponde agli indirizzi provenienti dagli Organi di questa AdSP

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione del presente provvedimento assumendosene la titolarità ai sensi dell'art. 10, comma 4), lett. c), L. 84/1994 e per l'effetto

PROPONE

AL PRESIDENTE

l'adozione del Decreto concernente:

- l'approvazione dell'“Atto organizzativo recante la disciplina della procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (*whistleblowing*)”;
- la pubblicazione del Decreto e dell'Atto organizzativo ad esso allegato sull'Albo pretorio on line, nell'intranet e nella sezione “Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali” del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. 14.3.2013, n. 33 e nella sezione dedicata al *whistleblowing*;
- la decorrenza dell'efficacia del Decreto e dell'Atto organizzativo ad esso allegato dalla data di pubblicazione sull'Albo pretorio on line, con contestuale cessazione dell'efficacia delle precedenti disposizioni organizzative incompatibili con la disciplina così approvata.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Fabrizio Urbani

FABRIZIO
URBANI
05.10.2026
12:18:08
GMT+02:00



IL PRESIDENTE

- VISTA la Legge 28.1.1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 280 del 12.11.2025 con il quale l'Ing. Raffaele Latrofa è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale;
- VISTA la Delibera n. 5 del 18.3.2026 con la quale, in base alla proposta formulata dal Presidente, il Comitato di Gestione ha nominato l'Avv. Fabrizio Urbani Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 57 dell'1.4.2026, di nomina dell'Avv. Fabrizio Urbani quale Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale;
- VISTO il Decreto del Presidente n. 94 del 24.3.2023 concernente l'Atto di Organizzazione dell'Autorità (AOA) di questa AdSP e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il "Regolamento sul Procedimento Amministrativo" di questa AdSP, di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 54 del 17.10.2019;
- VISTA la Delibera n. 46 del 9.9.2020 con la quale il Comitato di Gestione ha integrato l'art. 11 del suddetto Regolamento;
- VISTO l'atto organizzativo interno recante la disciplina del procedimento di invio, ricezione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite effettuate nell'ambito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 10.3.2023, n. 24;
- PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità ed efficacia di cui all'art. 1 della L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO, altresì, del parere favorevole del Segretario Generale sia per la legittimità nella forma e nella sostanza del presente provvedimento che della rispondenza dello stesso agli indirizzi degli Organi di questa AdSP e che sottoscrivendolo se ne assume la titolarità

DECRETA

ART. 1

È approvato l'“Atto organizzativo recante la disciplina della procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite (*whistleblowing*)”, allegato al presente Decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. 2

Il presente Decreto e l'Atto organizzativo ad esso allegato sono pubblicati sull'Albo pretorio on line, nell'intranet, nella sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. 14.3.2013, n. 33 e nella sezione dedicata al *whistleblowing*.

ART. 3

Il presente Decreto e l'Atto organizzativo allegato acquistano efficacia dalla data di pubblicazione del Decreto sull'Albo pretorio on line. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le precedenti disposizioni organizzative incompatibili con la disciplina approvata con il presente Decreto.

Il presente Decreto è composto da nn. 08 pagine e nn. 01 allegato.

IL PRESIDENTE

Ing. Raffaele Latrofa

RAFFAELE
LATROFA
05.10.2026
13:45:53
GMT+02:00



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO- SETTENTRIONALE

ATTO ORGANIZZATIVO RECANTE LA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)

Articolo 1 – Oggetto e ambito soggettivo di applicazione

Il presente atto organizzativo regola il procedimento di invio, ricezione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite effettuate nell'ambito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (nel seguito, anche "Autorità" o "Amministrazione") ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 10.3.2023, n. 24 (di seguito, anche "D.lgs. 24/2023"), definendo le modalità di svolgimento delle fasi dello stesso, nonché i ruoli e le responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti.

In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, il presente atto organizzativo riguarda i seguenti soggetti che segnalino, ovvero denunciino, o divulgino condotte illecite nell'ambito dell'Autorità ed ai quali si applicano le relative misure di tutela:

- i dipendenti dell'Autorità, a tempo indeterminato e determinato, nonché a tempo parziale;
- i dipendenti della società in house dell'Autorità;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Autorità;
- i lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Autorità, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Autorità;
- i volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Autorità;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (ad esempio, i componenti del Comitato di gestione o dell'Organismo Interno di Valutazione), anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Autorità.

Per tutti i sopra elencati soggetti il regime di tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

In particolare, la tutela opera:

- quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- quando è in corso di svolgimento il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto.

Articolo 2 - Altri soggetti tutelati oltre al segnalante

Le tutele previste per la persona segnalante sono estese ad altri soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, anche indirette, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante:

- facilitatore: la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, fornendo al predetto consulenza o sostegno, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. Il facilitatore può essere il collega dell'ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione. Ciò sia per quanto riguarda l'identità del facilitatore, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- persone del medesimo contesto lavorativo con stabile legame affettivo: le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado. Il contesto lavorativo comprende le attività lavorative o professionali svolte dai soggetti che hanno instaurato con l'Autorità uno dei rapporti indicati al precedente articolo 1;

- colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante: colleghi che lavorano nello stesso contesto lavorativo del segnalante e hanno con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente. Sono esclusi gli ex-colleghi, in quanto deve trattarsi di persone che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante. Sono, altresì, esclusi da questa fattispecie i rapporti sporadici, occasionali, episodici ed eccezionali;
- enti di proprietà di chi segnala, o per i quali il segnalante lavora, enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante: enti di proprietà del segnalante, che sia titolare in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria con terzi; enti presso il quale il segnalante lavora, pur non essendone proprietario; enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, ossia quegli enti in cui non è riscontrabile un vero e proprio legame diretto con il segnalante né sotto il profilo della proprietà né in quanto il segnalante vi presti attività lavorativa.

Articolo 3 - Oggetto della segnalazione

La segnalazione deve avere a oggetto informazioni su "violazioni", ossia su comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Autorità. Le violazioni possono riguardare disposizioni normative sia nazionali sia dell'Unione Europea (UE), come di seguito descritte:

a) Violazioni delle disposizioni normative nazionali

- Illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto dell'Unione Europea, come appresso definite;

b) Violazioni della normativa europea

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al D.lgs. 24/2023 a cui si fa rinvio e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (a titolo di esempio: frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti.

Possono essere oggetto di segnalazione anche le irregolarità che, sebbene non siano più incluse dal D.lgs. 24/2023 tra le violazioni del diritto nazionale, sono suscettibili, tuttavia, di costituire indici sintomatici tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero verificarsi sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (ad esempio, occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Non rilevano, invece, le segnalazioni di informazioni che sono già di dominio pubblico, ovvero quelle evidentemente prive di fondamento.

Le segnalazioni anonime (quelle da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante) sono equiparate a segnalazioni ordinarie, se circostanziate, e trattate consequenzialmente. Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

Articolo 4 - Finalità della segnalazione

La segnalazione deve essere effettuata "nell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Amministrazione", non rilevando gli interessi personali del segnalante.

L'indagine in ordine alla sussistenza di detto requisito della segnalazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (nel seguito, anche "RPCT"), che si avvale a tal fine dell'Ufficio di Supporto al RPCT.

Articolo 5 - Condizioni e requisiti per l'applicazione dell'istituto del whistleblowing

Ai fini dell'applicazione dell'istituto del whistleblowing e della trattazione delle segnalazioni con il presente atto organizzativo, il segnalante deve essere venuto a conoscenza delle condotte illecite segnalate nell'ambito del proprio contesto lavorativo. La tutela si applica anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto. Inoltre, possono essere segnalate notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive. Non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni nell'ambito dell'Autorità, nonché da parte di ANAC. È, pertanto, necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - la descrizione del fatto;
 - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
- È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, nel caso in cui il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Articolo 6 - Canali per la presentazione delle segnalazioni

I soggetti individuati al precedente articolo 1 che vengano a conoscenza, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, di violazioni o di informazioni sulle violazioni hanno a disposizione un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni: i canali interni, il canale esterno presso l'ANAC, la divulgazione pubblica, la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Canali interni

L'Autorità ha messo a disposizione una modalità scritta e una modalità orale di segnalazione interna, gestite in modo da garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e delle persone menzionate, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Nell'ambito dei canali interni, il segnalante può infatti fruire:

- della piattaforma informatica reperibile nel sito istituzionale ([AdSP Mar Tirreno centro-settentrionale - Whistleblowing](#)) e nell'intranet ([segnalazioni whistleblowing](#)).

La gestione informatica delle segnalazioni assicura sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione e, conseguentemente, garantisce la migliore tutela della riservatezza del segnalante e delle informazioni comunicate.

La presentazione delle segnalazioni tramite la piattaforma informatica deve considerarsi la modalità prioritaria e raccomandata;

- della possibilità di richiedere un incontro diretto con il RPCT.

Su richiesta della persona segnalante, il RPCT organizza un incontro diretto entro un termine ragionevole, in un luogo e con modalità tali da garantire la riservatezza.

Previo consenso della persona segnalante, l'incontro è documentato mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificarlo, rettificarlo e confermarlo mediante sottoscrizione o altra modalità idonea.

L'incontro si svolge evitando la presenza di soggetti non autorizzati e adottando cautele organizzative idonee a non rendere conoscibile a terzi l'identità della persona segnalante o l'oggetto dell'incontro.

Canale esterno presso ANAC

Il D.lgs. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno attivato presso ANAC.

L'ANAC garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le condizioni per ricorrere al canale esterno presso ANAC sono le seguenti:

- nel contesto lavorativo non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.lgs. 24/2023;
- l'interessato ha già effettuato una segnalazione tramite canale interno e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, ovvero che questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici, mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (quali, ad esempio, i social network).

Il segnalante che utilizzi questo canale gode delle tutele previste dal D.lgs. 24/2023 se al momento della divulgazione ricorre una delle seguenti condizioni:

- se a una segnalazione interna, cui l'Autorità non abbia fornito riscontro nei termini previsti (tre mesi dalla data di avviso del ricevimento), abbia poi fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC, la quale a sua volta non abbia fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- se la persona abbia già effettuato una segnalazione esterna ad ANAC, la quale non abbia fornito riscontro in merito alle misure previste o adottate;
- se il segnalante effettui direttamente una divulgazione pubblica in quanto abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito o, ancora, quando ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e, quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Denuncia all'Autorità giudiziaria

Il soggetto tutelato può altresì rivolgersi all'Autorità giudiziaria per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni, non è esonerato dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Articolo 7 - Soggetti che gestiscono le segnalazioni

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Nell'ambito dell'Autorità il RPCT (di seguito anche "Gestore") gestisce il canale interno di segnalazione, garantendo la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il RPCT, oltre ad essere destinatario delle segnalazioni, deve porre in essere gli atti necessari a una prima attività di verifica e di analisi di quanto ricevuto. Il RPCT e gli altri soggetti che gestiscono le segnalazioni di cui ai successivi commi, hanno l'obbligo di gestire le segnalazioni in conformità alla normativa in tema di tutela di dati personali. La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante, ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto interessati al trattamento dei dati.

Custode dell'identità del segnalante

Al medesimo RPCT è attribuita, altresì, la funzione di custode dell'identità del segnalante.

La piattaforma whistleblowing dell'Autorità prevede la figura del custode dell'identità del segnalante, che garantisce ulteriore tutela della riservatezza del soggetto che ha effettuato la segnalazione. Il sistema gestisce separatamente i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e successivamente associata, attraverso la figura di cui sopra, con l'identità del segnalante.

Le funzioni di gestore delle segnalazioni e di custode dell'identità, pur coincidendo nella medesima persona, restano distinte sotto il profilo funzionale e sono esercitate nel rispetto degli obblighi di riservatezza, autonomia, imparzialità e protezione dei dati personali. L'accesso del RPCT ai dati identificativi della persona segnalante è effettuato esclusivamente quando necessario per la gestione

della segnalazione; il sistema registra l'accesso e il RPCT mantiene evidenza delle ragioni che lo hanno reso necessario.

Altri soggetti

L'RPCT può avvalersi, di volta in volta, di altri soggetti (p.e. dipendenti dell'Ufficio di supporto al RPCT) e/o di un apposito gruppo di lavoro con funzioni di coadiuvazione e supporto nell'attività istruttoria nell'ambito della gestione della segnalazione.

I soggetti che coadiuvano il RPCT sono previamente e specificamente autorizzati al trattamento dei dati personali, adeguatamente formati e tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa in materia di whistleblowing e di protezione dei dati personali.

Detti soggetti, nell'esercizio delle loro funzioni di collaborazione e supporto nella gestione delle segnalazioni, devono astenersi dalle attività suddette laddove vi siano cause di incompatibilità e conflitti di interesse. Nel caso in cui i fatti oggetto della segnalazione possano in qualche modo riferirsi ad attività da loro compiute, vista la non conoscenza dell'identità del segnalante, devono astenersi da qualsiasi attività e decisione e immediatamente segnalare la situazione di potenziale conflitto al RPCT o al sostituto.

Nel caso in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, l'attività di gestione ed analisi della segnalazione verrà condotta dal Dirigente preposto all'area finanziaria e contabile o, qualora anche questi sia in posizione di conflitto di interessi, dal Segretario Generale. Qualora anche quest'ultimo versi in una posizione di conflitto di interessi o non può assicurare una gestione indipendente, la persona segnalante è informata della possibilità di ricorrere al canale esterno ANAC, ove ne ricorrano i presupposti.

In caso di assenza prolungata del RPCT superiore a sette giorni, le funzioni di Gestore sono esercitate dal Segretario Generale, nel rispetto delle medesime garanzie di autonomia, indipendenza, riservatezza e protezione dei dati previste per il RPCT.

Articolo 8 - Fasi e termini di gestione

Il Gestore:

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alla segnalazione mediante una prima valutazione di ammissibilità e un'istruttoria proporzionata;
- fornisce riscontro alla persona segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza dell'avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione;
- comunica, quando definito, l'esito finale della segnalazione.

Il riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione, dell'avvio o prosecuzione di approfondimenti, della trasmissione agli organi o autorità competenti o delle misure adottate o previste, nei limiti compatibili con gli obblighi di riservatezza.

L'attività del Gestore è una verifica e analisi della segnalazione finalizzata a darle seguito; non comprende l'accertamento delle responsabilità individuali né controlli di legittimità o di merito sugli atti dell'Autorità estranei alle competenze del RPCT.

Quando emergano fatti di possibile rilevanza penale, contabile, disciplinare o di altra competenza, il Gestore trasmette gli elementi necessari ai soggetti o alle autorità competenti, minimizzando i dati personali e proteggendo l'identità della persona segnalante nei limiti consentiti dalla legge.

La segnalazione interna presentata a un soggetto diverso dal RPCT è trasmessa a quest'ultimo entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante, qualora sia espressamente dichiarata la volontà di beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione.

Articolo 9 - Fascicolo, tracciabilità e conservazione

Per ogni segnalazione è costituito un fascicolo riservato, identificato da codice univoco. Sono tracciati, nei limiti necessari, la ricezione, la presa in carico, le interlocuzioni, le richieste di integrazione, le attività istruttorie, le trasmissioni, il riscontro e l'esito.

Non è consentita la protocollazione ordinaria della documentazione quando possa compromettere la riservatezza. L'eventuale protocollazione riservata è configurata in modo da separare e proteggere i dati identificativi e da limitarne l'accesso ai soli autorizzati.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento e comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura, nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Decorso il termine, i dati sono cancellati o anonimizzati, salvo specifici e documentati obblighi di legge che ne impongano l'ulteriore conservazione.

Articolo 10 - Tutele e misure di sostegno

Tutela della riservatezza del segnalante

In ossequio a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, è vietato rivelare l'identità del segnalante, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse dal RPCT o da quelle competenti a dar seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità, al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione.

Il divieto suddetto si riferisce non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Nell'ambito del procedimento penale, contabile e disciplinare, la riservatezza e l'identità del segnalante sono tutelate nei limiti previsti dall'art. 12 del D.lgs. 24/2023.

Inoltre, la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 e al diritto di accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 33/2013.

La tutela della riservatezza delle persone segnalate (o coinvolte) e di altri soggetti

La tutela della riservatezza si estende al segnalato (c.d. persona coinvolta) e agli altri soggetti che potrebbero essere oggetto di ritorsioni, anche indirette, a causa del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione o divulgazione pubblica e del particolare rapporto che li lega al segnalante. La tutela dell'identità della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione viene garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante, salvo il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità giudiziarie e alla Corte dei conti.

La persona segnalata può essere sentita o viene sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. Tale soggetto non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della

gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Trattamento dei dati personali

I dati personali del soggetto segnalante, del soggetto segnalato e degli altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della presentazione e della gestione delle segnalazioni ai sensi del presente atto, sono trattati in piena conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, più precisamente, dal Regolamento UE 2016/679 (nel seguito, anche “GDPR”) e dal D.lgs. n. 196/2003, come da ultimo modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018.

Le operazioni di trattamento consistono nell’acquisizione e registrazione, nella consultazione ed elaborazione da parte del RPCT e dei componenti dell’Ufficio di supporto al RPCT, nella conservazione e nella cancellazione dei dati.

Il trattamento viene effettuato dai suddetti soggetti allo scopo di garantire una corretta gestione delle segnalazioni ricevute e ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge connessi alla disciplina del whistleblowing.

I dati trattati sono soltanto quelli strettamente necessari alla gestione della segnalazione e non possono essere utilizzati oltre quanto necessario per dar seguito alla medesima.

I dati personali manifestamente non utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I dati personali e le informazioni contenuti nelle segnalazioni possono essere comunicati agli uffici competenti per i relativi adempimenti, così come all’Autorità giudiziaria, a quella contabile e all’ANAC, in ottemperanza degli obblighi di legge.

Agli interessati sono riconosciuti, nei limiti in cui risultino applicabili, i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, fermo quanto previsto dall’art. 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003 e dalle disposizioni speciali in materia di whistleblowing. Tali diritti possono essere limitati, ritardati o esclusi nei casi e nei limiti previsti dalla legge, qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità della persona segnalante.

Il Responsabile della protezione dei dati personali vigila sull’adozione da parte del titolare del trattamento di misure idonee a garantirne la protezione.

Tutela delle ritorsioni

In conformità al D.lgs. 24/2023 è previsto, a tutela del whistleblower, il divieto di ritorsione definita come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’Autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Le misure di protezione e il divieto di ritorsione si applicano alla persona segnalante, al facilitatore, alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerate misure ritorsive il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti, la retrocessione di grado o la mancata promozione, il mutamento

di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro, l'adozione di misure disciplinari, la coercizione, l'intimidazione, la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole.

In forza della tutela assicurata dal D.lgs. 24/2023, i soggetti tutelati possono comunicare ad ANAC sia le ritorsioni già compiute nei loro confronti sia quelle tentate, anche se il comportamento non è stato posto in essere in modo compiuto, e quelle soltanto prospettate.

Nel caso in cui l'ANAC accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista. L'ANAC considera responsabile della misura ritorsiva il soggetto che ha adottato il provvedimento/atto ritorsivo o comunque il soggetto a cui è imputabile il comportamento e/o l'omissione. La responsabilità si configura anche in capo a colui che ha suggerito o proposto l'adozione di una qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del whistleblower, così producendo un effetto negativo indiretto sulla sua posizione (ad es. proposta di sanzione disciplinare).

Condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni prevista dal D.lgs. 24/2023 è subordinata alle seguenti condizioni e requisiti:

- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D.lgs. 24/2023;
- è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
- non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio".

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

In difetto di tali condizioni:

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Perdita delle tutele

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa grave. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche

Nei casi previsti dal D.lgs. 24/2023, non è punibile la persona che rivela o diffonde alcune categorie di informazioni quando queste sono rivelate all'interno di una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile o amministrativa.

Le categorie di informazioni alle quali ci si riferisce sono le seguenti:

- rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

Misure di sostegno da parte degli enti del Terzo Settore

Consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato. L'ANAC gestisce l'elenco degli Enti del Terzo settore che forniscono al segnalante misure di sostegno.

Articolo 11 - Rinvio

Per quanto non specificato e disciplinato nel presente atto organizzativo, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea e nazionale, contenute nella direttiva (UE) n. 2019/1937, nel D.lgs. n. 24/2023 e negli atti di regolazione adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 12 - Pubblicità

Il presente atto è pubblicato sull'Albo pretorio on line e nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale, secondo la disciplina vigente. Il presente atto è altresì inserito nella pagina intranet dell'Autorità.

Il presente atto acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione, salva diversa data espressamente indicata nel provvedimento di adozione.

Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni organizzative incompatibili con il presente atto.